

Deliberazione n. 248 del 12 Luglio 2007

PREC199/07

Oggetto : istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Vico del Gargano – servizio di gestione e manutenzione di impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione lampade votive nel cimitero comunale di Vico del Gargano per la durata di anni 5.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 16 maggio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto con la quale il Comune di Vico del Gargano ha segnalato due questioni insorte durante lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

In particolare, l'istante rappresenta che, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, ha disposto tre esclusioni delle quali due sono state contestate dalle imprese destinatarie, le quali hanno contestualmente richiesto la loro riammissione alla gara.

Più specificamente un provvedimento di esclusione ha riguardato la Ditta Elettro di Tricarico Angelo e Vincenzo sulla motivazione che la stessa, dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, non risultava essere iscritta ad una categoria simile a quella oggetto del bando "gestione e manutenzione lampade votive" previsto dal punto 11) del bando di gara e dal punto 2) del disciplinare di gara.

Altro provvedimento di esclusione è stato adottato nei confronti dell'impresa Ditta L&C servizi per non aver prodotto i certificati di regolare esecuzione del servizio rilasciati dagli Enti presso cui ha esercitato il servizio, secondo quanto previsto al punto 3) del disciplinare di gara.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, le due società destinatarie dei provvedimenti di esclusione sopradescritti, hanno replicato quanto segue.

La società Elettro di Tricarico Angelo e Vincenzo ha evidenziato che il proprio oggetto sociale, così come riportato nel certificato della Camera di Commercio di Foggia "installazione, gestione, manutenzione di impianti elettrici in genere esterni ed interni, pubblici e privati, nonché rivendita al pubblico, al minuto e/o ingrosso di materiali elettrici ed affini", ricomprende anche la sottocategoria "gestione e manutenzione lampade votive" richiesta dal disciplinare di gara.

Per quanto riguarda la società L&C servizi, essa ha ribadito quanto già rappresentato alla Stazione appaltante e cioè che il requisito richiesto dal disciplinare di gara era stato comunque dimostrato attraverso una autocertificazione contenente tutti i dati richiesti, alla quale è seguito successivamente l'invio dei certificati pervenuti prima dell'apertura dell'offerta.

Ritenuto in diritto

L'appalto in questione ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione lampade votive nel cimitero comunale. Il disciplinare di gara al paragrafo 1, punto 2), richiede alle imprese partecipanti di produrre un certificato del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA in corso di validità dal quale risulti "almeno una categoria attinente alla natura del servizio da appaltare".

Correttamente la stazione appaltante, nel rispetto del principio del *favor participationis*, ha previsto nel disciplinare di gara quale requisito di partecipazione la dimostrazione da parte delle imprese di almeno una categoria dell'attività esercitata attinente alla natura del servizio da appaltare, tenendo in considerazione il fatto che nei certificati camerali potrebbero non essere riportate tutte le attività specialistiche svolte dall'impresa, la cui omissione non può compromettere la partecipazione dell'impresa alla gara.

Nel certificato camerale prodotto dalla ditta Elettro di Tricarico Angelo e Vincenzo l'attività dalla stessa esercitata risulta essere la seguente: "installazione, gestione, manutenzione di impianti

elettrici in genere esterni ed interni, pubblici e privati”.

Detta attività può, senza dubbio, dirsi essere attinente al servizio di gestione e manutenzione di impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione lampade votive nel cimitero comunale oggetto della gara.

Pertanto, la valutazione compiuta dalla commissione di gara non sembra aver tenuto in conto e correttamente applicato quanto disposto dal disciplinare di gara che non aveva previsto quale requisito di partecipazione l'indicazione sul certificato camerale dell'attività oggetto della gara, bensì di almeno un'attività attinente allo stesso.

Per quanto concerne il provvedimento di esclusione che ha riguardato la società L&C, si rileva che il punto 3) del disciplinare prescrive in capo ai partecipanti di fornire un elenco dei principali servizi identici o similari di importo pari o superiore a quello dell'appalto prestati a favore di Enti pubblici nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, cui devono essere allegati i certificati di regolare esecuzione del servizio prestato rilasciati dagli Enti. Sia l'attestazione, sia i certificati fanno parte dell'elenco dei documenti da presentare a pena di esclusione.

Il motivo posto a fondamento della contestazione dell'esclusione formulato dalla società per cui il requisito sarebbe comunque dimostrato attraverso una autocertificazione risulta essere privo di pregio per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché il disciplinare prevedeva l'allegazione dei certificati a pena di esclusione. Pertanto ove la commissione di gara avesse soprasseduto sulla mancata allegazione di detti certificati si sarebbe configurata una lesione del principio di parità di trattamento rispetto agli altri concorrenti che, viceversa, avevano correttamente fornito i certificati.

Viepiù, l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione non è consentito per ogni tipo di atto, a discrezione del soggetto dichiarante, essendo stati dalla normativa specificamente tipizzati i casi in cui è possibile.

Il Consiglio

ritiene che:

- la società Elettro di Tricarico Angelo e Vincenzo debba essere riammessa alla procedura di gara poiché l'attività dalla stessa esercitata, così come documentato nel certificato della Camera di Commercio di Foggia, risulta essere attinente all'oggetto della gara e, pertanto, conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara;
- il provvedimento di esclusione della società L&C servizi sia legittimo e, pertanto, la richiesta di riammissione alla gara formulata dalla società non possa essere giudicata positivamente.

Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 Settembre 2007